NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1967, N. 402, PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI AGENTE DI CAMBIO

# Art. 3

## Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per il tesoro. Il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1968, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio |
| Estremi | Legge 12 dicembre 1967, n. 1216 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-e-di-attuazione-della-legge-29-maggio-1967-n-402/art-3-rinnovo-delle-elezioni-del-consiglio-dell-ordine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it